

ID Prog.	Pr.	Comune	Soggetto richiedente	Finalità	Titolo Progetto	Valutaz. Finale	Contributo totale concesso in L.	Contributo totale concesso in €	Somma progressiva in € del contributo concesso
D72	PV	ALBUZZANO	COMUNE DI ALBUZZANO	ARREDO URBANO	SISTEMAZIONE A VERDE ED ARREDO URBANO DELL'AREA COMUNALE SITA IN VIA ANGELINI - RISTRUTTURAZIONE URBANISTICA	5	23.272,032	12.019,00	

(5UR20030134) (5.5.0)
D.g.r. 7 novembre 2003 - n. 7/14964
Disposizioni preliminari per l'attuazione dell'Ordinanza
Presidenza del Consiglio dei Ministri n. 3274 del 20 marzo
2003 «Primi elementi in materia di criteri generali per
la classificazione sismica del territorio nazionale e di nor-
mative tecniche per le costruzioni in zona sismica»

LA GIUNTA REGIONALE

Visto il d.lgs. 31 marzo 1998 n. 112 «Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle Regioni ed agli Enti Locali, in attuazione del capo I della legge 15 marzo 1997, n. 59» e, in particolare, l'art. 93, comma 1, lettera g) concernente le funzioni mantenute allo Stato in materia di criteri generali per l'individuazione delle zone sismiche e di norme tecniche per le costruzioni nelle medesime zone, sentita la conferenza unificata ai sensi del comma 4, nonché l'art. 94, comma 2, lettera a) recante l'attribuzione di funzioni alle Regioni e agli Enti Locali in materia di individuazione delle zone sismiche, formazione e aggiornamento degli elenchi delle medesime zone;

Vista la l.r. 5 gennaio 2000 n. 1 «Riordino del sistema delle autonomie in Lombardia. Attuazione del d.lgs. n. 112/98» che all'art. 3, comma 2 lettera h) e comma 108 lettera d) pone in carico alla Regione le funzioni concernenti le zone sismiche e loro individuazione nonché formazione ed aggiornamento degli elenchi delle zone medesime;

Vista l'Ordinanza 20 marzo 2003 n. 3274 della Presidenza del Consiglio dei Ministri «Primi elementi in materia di criteri generali per la classificazione sismica del territorio nazionale e di normative tecniche per le costruzioni in zona sismica» pubblicata sul Supplemento Ordinario n. 72 alla Gazzetta Ufficiale n. 105 dell'8 maggio 2003;

Dato atto che l'articolo n. 1 della citata Ordinanza, nelle more dell'espletamento degli adempimenti di cui all'art. 93 del d.lgs. 31 marzo 1998, n. 112 e ferme restando le competenze delle Regioni e degli Enti Locali di cui all'art. 94 del medesimo d.lgs., contiene l'approvazione di 4 allegati tecnici relativi a:

- «Criteri per l'individuazione delle zone sismiche - Individuazione, formazione e aggiornamento degli elenchi nelle medesime zone» (allegato 1);
- «Norme tecniche per il progetto, la valutazione e l'adeguamento sismico degli edifici» (allegato 2);
- «Norme tecniche per il progetto sismico dei ponti» (allegato 3);
- «Norme tecniche per il progetto sismico delle opere di fondazione e sostegno dei terreni» (allegato 4);

Considerato che al punto 3 «Prima applicazione» dell'allegato A facente parte dell'allegato 1 dell'Ordinanza medesima, tutti i Comuni della Regione Lombardia, come da allegato A alla presente deliberazione, sono suddivisi nelle diverse categorie (ora «zone») sismiche secondo il seguente prospetto riassuntivo:

Provincia di	Zona 1	Zona 2	Zona 3	Zona 4
BERGAMO	=	4	85	155
BRESCIA	=	32	116	58
COMO	=	=	=	163
CREMONA	=	4	=	111
LECCO	=	=	=	90
LODI	=	=	=	61
MANTOVA	=	=	21	49
MILANO	=	=	=	188
PAVIA	=	1	16	173
SONDRIO	=	=	=	78

Provincia di	Zona 1	Zona 2	Zona 3	Zona 4
VARESE	=	=	=	141
TOTALE	=	41	238	1267

Rif. ISTAT 2001

Dato atto che questa nuova classificazione, seppur con carattere di provvisorietà fino alla predisposizione di una nuova mappa di riferimento a scala nazionale, sostituisce quella precedente di cui al Decreto Ministeriale dei Lavori Pubblici 5 marzo 1984 «Dichiarazione di sismicità di alcune zone della Regione Lombardia» attraverso il quale si dichiaravano di II Categoria sismica, quarantuno Comuni suddivisi in quattro Province, come di seguito indicato: Bergamo = 4, Brescia = 32, Cremona = 4 e Pavia = 1;

Visto l'articolo 2, comma 2 dell'Ordinanza citata nel quale si dà la possibilità, per non oltre 18 mesi, di continuare ad applicare le norme tecniche vigenti, fatti salvi sia gli edifici di interesse strategico e le opere infrastrutturali la cui funzionalità durante gli eventi sismici assume rilievo fondamentale ai fini di protezione civile, sia gli edifici e le opere infrastrutturali che possano assumere rilevanza in relazione alle conseguenze di un eventuale collasso;

Rilevata la necessità di introdurre la progettazione antisismica e l'applicazione delle nuove norme tecniche di cui agli Allegati 2, 3, 4 dell'Ordinanza, con gradualità e dopo un adeguato periodo di formazione dei tecnici e dei progettisti a cura delle rispettive associazioni di categoria e Ordini Professionali, nonché delle Università e Centri di ricerca accreditati;

Ritenuto quindi di avvalersi della possibilità di posticipare l'entrata in vigore delle nuove norme per un periodo di 18 mesi, introducendo un regime transitorio che preveda l'applicazione delle norme previgenti;

Visto l'articolo 2, comma 1, dell'Ordinanza citata nel quale, in zona 4 è lasciata facoltà alle Regioni di introdurre o meno l'obbligo della progettazione antisismica;

Rilevato che secondo la nuova classificazione, per la parte riferita al territorio regionale, sono 1267 i Comuni classificati in zona 4 e che in questi Comuni il livello di pericolosità sismica è comunque molto basso;

Considerato che è condivisibile la finalità generale dell'Ordinanza di aumentare la sicurezza sul territorio nazionale in ordine agli eventi sismici e che si deve comunque garantire la massima sicurezza possibile sia per gli edifici strategici e le opere infrastrutturali la cui funzionalità durante gli eventi sismici assume rilievo fondamentale ai fini di protezione civile, sia per gli edifici e le opere infrastrutturali che possano assumere rilevanza in relazione alle conseguenze di un eventuale collasso;

Ritenuto quindi di applicare nella zona 4 le norme tecniche allegate all'Ordinanza obbligatoriamente per i soli edifici strategici e per le opere infrastrutturali la cui funzionalità durante gli eventi sismici assume rilievo fondamentale ai fini di protezione civile e per gli edifici e le opere infrastrutturali che possano assumere rilevanza in relazione alle conseguenze di un eventuale collasso;

Considerato che l'art. 18 della legge 2 febbraio 1974, n. 64 non prevede l'obbligo dell'autorizzazione all'inizio dei lavori nelle zone a bassa sismicità;

Vista la nota esplicativa dell'Ordinanza 3274 pubblicata sul sito internet dell'ufficio Servizio Sismico Nazionale del Dipartimento della Protezione Civile, comunicata per via telematica a tutte le Regioni in data 6 giugno 2003, dove la zona 3 corrisponde ad una classificazione di «bassa sismicità»;

Ritenuto necessario precisare che per zone a «bassa sismicità» per le quali non sono applicabili le procedure autorizzative ex lege 64/74 e quindi di controllo di cui alla l.r. 46/85 e regolamento attuativo, debbano intendersi tutti i Comuni ricadenti nella zona 3 e nella zona 4, secondo quanto stabilito

dalla nuova classificazione sismica di cui all'Ordinanza n. 3274;

Ritenuto pertanto di non dover istituire, in zona 3 e in zona 4, le commissioni di verifica sull'osservanza delle norme sismiche di cui alla legge regionale 46/85 e regolamento di attuazione, fermo restando l'obbligo dell'applicazione della norme tecniche allegate all'Ordinanza;

Visto l'articolo 2, commi 3 e 4 dell'Ordinanza citata nei quali è fatto obbligo di procedere a verifica, da effettuarsi a cura dei rispettivi proprietari, entro 5 anni, ai sensi delle norme allegate all'Ordinanza, degli edifici strategici e delle opere infrastrutturali la cui funzionalità durante gli eventi sismici assume rilievo fondamentale ai fini di protezione civile, e degli edifici e delle opere infrastrutturali che possano assumere rilevanza in relazione alle conseguenze di un eventuale collasso, disponendo inoltre che, entro 6 mesi dalla data di entrata in vigore dell'Ordinanza, le Regioni definiscano, per quanto di loro competenza, un programma temporale delle verifiche stesse;

Ritenuto opportuno:

- di sviluppare il suddetto programma in due fasi distinte, comprendenti rispettivamente una analisi di vulnerabilità preliminare e successive verifiche tecniche;
- di sviluppare, come richiamato all'art. 2, comma 3 della citata Ordinanza, il programma temporale delle verifiche prioritariamente per la zona 2, e contestualmente anche per la zona 3, al fine di assicurare un significativo aumento della sicurezza nei territori dei comuni sismici;
- di realizzare, per ragioni di uniformità tecnica e per le professionalità acquisite, la prima fase del programma a cura della Regione Lombardia;

Ritenuto inoltre di rinviare a successivi provvedimenti della Direzione Generale Sicurezza, Polizia locale e Protezione Civile l'adozione del programma delle verifiche di cui ai punti precedenti e la definizione puntuale di una lista tipologica sia degli edifici strategici e delle opere infrastrutturali la cui funzionalità durante gli eventi sismici assume rilievo fondamentale ai fini di protezione civile, sia degli edifici e delle opere infrastrutturali che possano assumere rilevanza in relazione alle conseguenze di un eventuale collasso;

Vista la l.r. 24 novembre 1997 n. 41 «Prevenzione del rischio geologico, idrogeologico e sismico mediante strumenti urbanistici generali e loro varianti» nonché la d.g.r. 29 ottobre 2001 n. 7/6645 «Approvazione delle direttive per la redazione dello studio geologico ai sensi dell'art. 3 della l.r. n. 41/97» che al punto 2.2 prevede «Particolari norme per i Comuni classificati in zona sismica»;

Rilevata la necessità di rivedere gli studi geologici di supporto agli strumenti urbanistici in prospettiva sismica e che tale revisione vada effettuata secondo la citata direttiva, laddove non sia già stata effettuata, ad esclusione, in via transitoria, dei Comuni attualmente classificati in zona 4;

a voti unanimi espressi nelle forme di legge

Delibera

1. di recepire, in via transitoria e fino a nuova determinazione ai sensi dell'art. 3, comma 2 lettera h) e comma 108 lettera d) della l.r. 5 gennaio 2000 n. 1 «Riordino del sistema delle autonomie in Lombardia. Attuazione del d.lgs. n. 112/98», l'elenco delle zone sismiche della Regione Lombardia - allegato A come parte integrante e sostanziale della presente deliberazione, come previsto al punto 4 «Aggiornamenti» dell'Allegato A facente parte dell'allegato 1 dell'Ordinanza 20 marzo 2003 n. 3274 della Presidenza del Consiglio dei Ministri;

2. di lasciare facoltà per un periodo di 18 mesi dalla data di entrata in vigore dell'Ordinanza medesima, per le ragioni espresse in premessa, di continuare ad applicare la classificazione e le norme tecniche vigenti, fatti salvi sia gli edifici strategici e le opere infrastrutturali la cui funzionalità durante gli eventi sismici assume rilievo fondamentale ai fini di protezione civile, sia gli edifici e le opere infrastrutturali che possano assumere rilevanza in relazione alle conseguenze di un eventuale collasso;

3. di disporre che nella zona 4 le norme tecniche di cui all'Ordinanza si applichino obbligatoriamente ai soli edifici strategici ed opere infrastrutturali la cui funzionalità durante gli eventi sismici assume rilievo fondamentale ai fini di protezione civile e per gli edifici e le opere infrastrutturali che possano assumere rilevanza in relazione alle conseguenze

di un eventuale collasso; edifici ed opere che saranno tipologicamente individuati con atto successivo come previsto al punto 7;

4. di indicare le zone 3 e 4 quali zone a «bassa sismicità», pertanto escluse dall'applicazione delle procedure di controllo previste dalla l.r. n. 46/85 e Regolamento attuativo, fermo restando l'obbligo dell'applicazione, in fase di progettazione, delle norme tecniche allegate all'Ordinanza n. 3274, secondo le modalità indicate dall'Ordinanza stessa e dalla presente deliberazione;

5. di disporre che, per quanto espresso in premessa, il Programma temporale delle verifiche di cui all'art. 2, comma 4, della citata Ordinanza venga sviluppato in due fasi distinte, comprendenti una analisi di vulnerabilità preliminare e successive verifiche tecniche, prioritariamente per la zona 2 e per la zona 3;

6. di disporre, per quanto espresso in premessa, che la prima fase del Programma temporale delle verifiche venga realizzata a cura della Regione Lombardia;

7. di rinviare a successivi provvedimenti delle Direzioni Generali proponenti la definizione puntuale del Programma temporale delle verifiche e l'individuazione delle tipologie degli edifici e delle opere infrastrutturali da sottoporre a verifica, nonché gli eventuali relativi impegni di spesa;

8. di disporre che i Comuni classificati in zona 2 e 3 aggiornino gli studi geologici di supporto agli strumenti urbanistici in prospettiva sismica, laddove non siano già stati eseguiti, e che tale aggiornamento vada effettuato secondo i disposti del punto 2.2 «Particolari norme per i Comuni classificati in zona sismica» della d.g.r. 29 ottobre 2001 n. 7/6645 «Approvazione delle direttive per la redazione dello studio geologico ai sensi dell'art. 3 della l.r. n. 41/97»; i Comuni classificati in zona 4 predisporranno l'aggiornamento dello studio in prospettiva sismica all'atto della revisione del proprio strumento urbanistico;

9. di pubblicare la presente deliberazione e l'elenco allegato sul Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia.

Il Segretario: Sala

ALLEGATO A

CLASSIFICAZIONE SISMICA DEI COMUNI DELLA REGIONE LOMBARDIA

Codice Istat 2001	Pr.	Comune	Categoria secondo la classificazione precedente (d.m. 11.p.p. 5.3.84)	Zona ai sensi dell'Ordinanza 3274 (20.3.03)
03012001	VA	Agra	N.C. = non classificato	4
03012002	VA	Albizzate	N.C.	4
03012003	VA	Angera	N.C.	4
03012004	VA	Arcisate	N.C.	4
03012005	VA	Arsago Seprio	N.C.	4
03012006	VA	Azzate	N.C.	4
03012007	VA	Azzio	N.C.	4
03012008	VA	Barasso	N.C.	4
03012009	VA	Bardello	N.C.	4
03012010	VA	Bedero Valcuvia	N.C.	4
03012011	VA	Besano	N.C.	4
03012012	VA	Besnate	N.C.	4
03012013	VA	Besozzo	N.C.	4
03012014	VA	Biandronno	N.C.	4
03012015	VA	Bisuschio	N.C.	4
03012016	VA	Bodio Lomnago	N.C.	4
03012017	VA	Brescia	N.C.	4
03012018	VA	Bregano	N.C.	4
03012019	VA	Brenta	N.C.	4
03012020	VA	Brezzo di Bedero	N.C.	4
03012021	VA	Brinzio	N.C.	4
03012022	VA	Brissago-Valtravaglia	N.C.	4

D.G. Territorio e urbanistica

(BUR20030185)

D.d.u.o. 28 ottobre 2003 - n. 18016

(5,3,4)

Ampliamento del depuratore di Cologno al Serio. Proponente: CO.S.IDRA (Consorzio Servizi Idrici Ambientali) s.p.a. Pronuncia di compatibilità ambientale ai sensi degli artt. 1 e 5 del d.P.R. 12 aprile 1996

IL DIRIGENTE DELL'UNITÀ ORGANIZZATIVA

Omissis

Decreta

1. di esprimere, ai sensi dell'art. 7 del d.P.R. 12 aprile 1996, giudizio positivo circa la compatibilità ambientale del progetto di ampliamento dell'impianto di depurazione di Cologno al Serio, nella configurazione progettuale che emerge dagli elaborati depositati dal proponente, a condizione che siano dettagliati - nel corso del successivo iter per l'approvazione del progetto e in accordo, per quanto di rispettiva competenza, con gli Enti locali, il Parco Regionale del Serio e l'Agenzia regionale per la protezione dell'ambiente (ARPA) - gli interventi, le opere di compensazione ambientale ed il piano di monitoraggio (integrato con l'indagine ecotossicologica e la caratterizzazione biologica), secondo quanto indicato nelle considerazioni e prescrizioni, relative al quadro ambientale, esposte in premessa del presente decreto e che si intendono qui integralmente richiamate;

2. di provvedere alla trasmissione di copia del presente decreto:

- al proponente Consorzio Servizi Idrici Ambientali s.p.a.;
- alla provincia di Bergamo, al comune di Cologno al Serio, all'Ente gestore del Parco Regionale del Serio;

3. di provvedere altresì alla pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia della sola parte dispositiva del presente decreto.

U.o. pianificazione e programmazione territoriale: Gian Angelo Bravo

Decreta

1. di approvare l'elenco delle tipologie sia degli edifici e delle opere infrastrutturali la cui funzionalità durante gli eventi sismici assume rilievo fondamentale ai fini di protezione civile, sia degli edifici e delle opere infrastrutturali che possano assumere rilevanza in relazione alle conseguenze di un eventuale collasso da sottoporre a verifica, di cui all'allegato A che è parte integrante e sostanziale del presente decreto;

2. di approvare il programma temporale delle verifiche di cui l'art. 2, comma 3 e 4 dell'ordinanza 20 marzo 2003 n. 3274 della Presidenza del Consiglio dei Ministri, riportato nell'allegato B che è parte integrante e sostanziale del presente decreto;

3. di pubblicare il presente decreto e gli elenchi allegati sul Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia.

Il dirigente: Raffaele Raja

ALLEGATO A

**Elenco degli edifici e delle opere di competenza regionale
art. 2 comma 3 o.p.c.m. n. 3274/03**

(... «edifici di interesse strategico e delle opere infrastrutturali la cui funzionalità durante gli eventi sismici assume rilievo fondamentale per le finalità di protezione civile - edifici e opere infrastrutturali che possono assumere rilevanza in relazione alle conseguenze di un eventuale collasso»...)

Premesse

Il seguente elenco fa espressamente riferimento al documento illustrato durante la riunione tecnica preliminare tenutasi a Roma il 15 luglio 2003 presso il Dipartimento di Protezione Civile cui hanno partecipato i rappresentanti delle Regioni.

Un primo elenco delle opere di competenza statale era stato inviato dal Dipartimento della Protezione Civile al Presidente della Conferenza dei Presidenti delle Regioni e delle Province autonome con nota del 4 luglio 2003 prot. n. DPC/SSN/0028552.

Un secondo elenco delle opere di competenza statale è stato diffuso dal Dipartimento della Protezione Civile con nota del 2 ottobre 2003 n. DPC/VC/8842686. Tale elenco, pur con qualche precisazione, non differisce di molto da quello precedentemente predisposto.

1. EDIFICI ED OPERE STRATEGICHE

Categorie di edifici e di opere infrastrutturali di interesse strategico di competenza regionale, la cui funzionalità durante gli eventi sismici assume rilievo fondamentale per le finalità di protezione civile

EDIFICI

- a. Edifici destinati a sedi dell'Amministrazione regionale (*)
- b. Edifici destinati a sedi dell'Amministrazione provinciale (*)
- c. Edifici destinati a sedi di Amministrazioni comunali (*)
- d. Edifici destinati a sedi di Comunità Montane (*)
- e. Strutture non di competenza statale individuate come sedi di sale operative per la gestione delle emergenze (COM, COC, ecc.)
- f. Centri funzionali di protezione civile
- g. Edifici ed opere individuate nei piani d'emergenza o in altre disposizioni per la gestione dell'emergenza
- h. Ospedali e strutture sanitarie, anche accreditate, dotati di Pronto Soccorso o dipartimenti di emergenza, urgenza e accettazione
- i. Sedi Aziende Unità Sanitarie Locali (**)
- j. Centrali operative 118

2. EDIFICI ED OPERE RILEVANTI

Categorie di edifici e di opere infrastrutturali di competenza regionale che possono assumere rilevanza in relazione alle conseguenze di un eventuale collasso

EDIFICI

- a. Asili nido e scuole, dalle materne alle superiori
- b. Strutture ricreative, sportive e culturali, locali di spettacolo e di intrattenimento in genere
- c. Edifici aperti al culto non rientranti tra quelli di cui al-

D.G. Sicurezza, polizia locale e protezione civile

(BUR20030186)

D.d.u.o. 21 novembre 2003 - n. 19904

(5,1,3)

Approvazione elenco tipologie degli edifici e opere infrastrutturali e programma temporale delle verifiche di cui all'art. 2, commi 3 e 4 dell'ordinanza p.c.m. n. 3274 del 20 marzo 2003, in attuazione della d.g.r. n. 14964 del 7 novembre 2003

IL DIRIGENTE DELL'UNITÀ ORGANIZZATIVA

Richiamata l'ordinanza 20 marzo 2003 n. 3274 della Presidenza del Consiglio dei Ministri «Primi elementi in materia di criteri generali per la classificazione sismica del territorio nazionale e di normative tecniche per le costruzioni in zona sismica» pubblicata sul Supplemento Ordinario n. 72 alla Gazzetta Ufficiale n. 105 dell'8 maggio 2003;

Richiamato l'art. 2, comma 3 e 4 dell'ordinanza citata nei quali è fatto obbligo di procedere a verifica, da effettuarsi a cura dei rispettivi proprietari, entro 5 anni, ai sensi delle norme allegate all'ordinanza, sia degli edifici strategici e delle opere infrastrutturali la cui funzionalità durante gli eventi sismici assume rilievo fondamentale ai fini di protezione civile, sia per gli edifici e le opere infrastrutturali che possano assumere rilevanza in relazione alle conseguenze di un eventuale collasso e si dispone, entro 6 mesi dalla data di entrata in vigore dell'ordinanza, l'elaborazione di un programma delle verifiche stesse;

Vista la delibera n. 14964 del 7 novembre 2003 con cui si attua l'ordinanza suddetta e si rimanda ad un successivo decreto l'approvazione del programma di cui al punto precedente e la definizione puntuale di una lista tipologica sia degli edifici strategici e delle opere infrastrutturali la cui funzionalità durante gli eventi sismici assume rilievo fondamentale ai fini di protezione civile, sia degli edifici e delle opere infrastrutturali che possano assumere rilevanza in relazione alle conseguenze di un eventuale collasso;

Vista la d.g.r. del 23 maggio 2003 n. 7/13060 di nomina, tra l'altro, dell'arch. Raffaele Raja a dirigente della U.O. Protezione civile della Direzione Generale Sicurezza, Polizia locale e Protezione civile.

l'allegato 1, elenco B, punto 1.3 del decreto del Capo del Dipartimento della Protezione Civile, n. 3685 del 21 ottobre 2003

- d. Strutture sanitarie e/o socio-assistenziali con ospiti non autosufficienti (ospizi, orfanotrofi, ecc.)
- e. Edifici e strutture aperti al pubblico destinate alla erogazione di servizi, adibiti al commercio (***) suscettibili di grande affollamento

(*) Prioritariamente gli edifici ospitanti funzioni/attività connesse con la gestione dell'emergenza.

(**) Limitatamente gli edifici ospitanti funzioni/attività connesse con la gestione dell'emergenza.

(***) Il centro commerciale viene definito (d.lgs. n. 114/1998) quale una media o una grande struttura di vendita nella quale più esercizi commerciali sono inseriti in una struttura a destinazione specifica e usufruiscono di infrastrutture comuni e spazi di servizio gestiti unitariamente. In merito a questa destinazione specifica si precisa comunque che i centri commerciali possono comprendere anche pubblici esercizi e attività paracommerciali (quali servizi bancari, servizi alle persone, ecc.).

OPERE INFRASTRUTTURALI

- a. Punti sensibili (ponti, gallerie, tratti stradali, tratti ferroviari) situati lungo strade «strategiche» provinciali e comunali non comprese tra la «grande viabilità» di cui al citato documento del Dipartimento della Protezione Civile nonché quelle considerate «strategiche» nei piani di emergenza provinciali e comunali
- b. Stazioni di linee ferroviarie a carattere regionale (FNM, metropolitane)
- c. Porti, aeroporti ed eliporti non di competenza statale individuati nei piani di emergenza o in altre disposizioni per la gestione dell'emergenza
- d. Strutture non di competenza statale connesse con la produzione, trasporto e distribuzione di energia elettrica
- e. Strutture non di competenza statale connesse con la produzione, trasporto e distribuzione di materiali combustibili (oleodotti, gasdotti, ecc.)
- f. Strutture connesse con il funzionamento di acquedotti locali
- g. Strutture non di competenza statale connesse con i servizi di comunicazione (radio, telefonia fissa e portatile, televisione)
- h. Strutture a carattere industriale, non di competenza statale, di produzione e stoccaggio di prodotti insalubri e/o pericolosi
- i. Opere di ritenuta di competenza regionale

ALLEGATO B

PROGRAMMA TEMPORALE DELLE VERIFICHE (art. 2, comma 3 e 4 - o.p.c.m. n. 3274/03)

Il programma temporale delle verifiche da effettuarsi in cinque anni (60 mesi), prevede due fasi distinte:

Fase A: analisi di vulnerabilità sia degli edifici strategici e delle opere infrastrutturali la cui funzionalità durante gli eventi sismici assume rilievo fondamentale ai fini di protezione civile (edifici ed opere strategiche), sia degli edifici e delle opere infrastrutturali che possano assumere rilevanza in relazione alle conseguenze di un eventuale collasso (edifici ed opere sensibili) di cui all'art. 2, comma 3 e 4 dell'ordinanza 3274/03;

Fase B: verifiche tecniche sui singoli edifici ed opere infrastrutturali di cui sopra.

FASE A

Analisi di vulnerabilità

L'analisi di vulnerabilità, al fine di garantire un livello omogeneo di rilevazione dei dati e della successiva loro elaborazione statistica, verrà condotta a cura della Regione Lombardia secondo le seguenti attività:

1. programmazione e coordinamento della campagna di rilevazione;
2. realizzazione, direttamente e/o tramite altri Enti pubblici (Province, Comunità Montane, ecc.) delle rilevazioni stesse, previa qualificazione del personale che verrà impiegato nell'indagine;
3. gestione dei dati delle rilevazioni da inserire in un unico database, eventualmente organizzato per Province;

4. elaborazione dei dati delle rilevazioni finalizzati alla definizione dei livelli di vulnerabilità e di rischio;

5. valutazione ed identificazione degli edifici da sottoporre a specifiche verifiche tecniche.

Per lo svolgimento delle attività sopraelencate, la Regione Lombardia potrà effettuare apposite convenzioni con Enti ed Istituti scientifici qualificati nel settore della prevenzione del rischio sismico.

Le rilevazioni degli edifici e opere infrastrutturali, per l'acquisizione di tutti i dati tecnici delle caratteristiche strutturali e degli eventuali quadri lesionativi, verranno effettuate sulla base delle indicazioni tecniche contenute nel documento «Analisi di fattibilità di un'indagine sulla vulnerabilità degli edifici strategici del territorio lombardo» a cura della Direzione Generale Territorio e Urbanistica - Politecnico di Milano, Dipartimento di Ingegneria strutturale (anno 2003).

Tempi

L'analisi di vulnerabilità verrà effettuata prioritariamente nei comuni classificati in zona 2 e 3.

L'ordine di grandezza dei tempi per l'analisi di vulnerabilità è stato valutato a partire dai dati dei 41 comuni classificati sismici in zona 2: considerando in circa 700 il numero di edifici ed opere strategici e sensibili da sottoporre ad analisi di vulnerabilità ed estrapolando proporzionalmente questo dato anche ai comuni in zona 3, il numero degli edifici risulta di circa 4760.

Si stima che una squadra di rilevatori, composta da due tecnici, sia in grado di compilare in una giornata lavorativa mediamente 3 schede di rilevazione complete. Pertanto, utilizzando 5 squadre, il rilevamento di tutti gli edifici ed opere strategiche e sensibili nelle zone 2 e 3 potrà essere realizzato, considerando anche i tempi occorrenti per la fase organizzativa preliminare, in circa 30 mesi.

Nei rimanenti 30 mesi, sulla base delle risorse successivamente messe a disposizione, si effettuerà il rilevamento anche per parte degli edifici ed opere strategiche e sensibili ricadenti in zona 4 (solo determinate Categorie di edifici, come ad esempio scuole, ospedali, sedi Com).

FASE B

Verifiche tecniche

La soglia di vulnerabilità al di sopra della quale si effettueranno, a cura delle rispettive proprietà, le verifiche di cui alla presente Fase B, sarà definita in funzione del rischio accettabile per il territorio regionale. Il rischio è infatti funzione della pericolosità sismica di base e dello stato del patrimonio edilizio regionale. La pericolosità sismica di base verrà desunta dai dati e dagli studi già in essere mentre lo stato del patrimonio edilizio verrà rilevato con l'analisi di vulnerabilità di cui alla Fase A.

Le risultanze della Fase A permetteranno di definire esattamente il numero di edifici ed opere strategiche e sensibili sui quali effettuare la verifica. Tali verifiche saranno effettuate da tecnici e professionisti del settore abilitati.

Tempi

Le verifiche nelle zone 2 e 3 saranno effettuate nei 30 mesi successivi alla Fase A. Nelle zone 4 le eventuali verifiche necessarie verranno effettuate a partire dall'ultimo anno del programma.

Il seguente programma sarà aggiornato ogniqualvolta si renderà necessario in funzione delle disponibilità finanziarie, delle eventuali variazioni della classificazione sismica e delle eventuali nuove disposizioni in materia.

G) PROVVEDIMENTI DI ALTRI ENTI

(BUR20030187)

Prov. altri Enti n. 49/1-Se.O. 2003

Agenzia Interregionale per il fiume Po (AIPO) - Parma - Atti del Comitato di indirizzo - Nomina del componente del Comitato Tecnico in sostituzione del dott. Massimo Fadda (deliberazione n. 23 del 6 novembre 2003)

IL COMITATO DI INDIRIZZO

Visto l'art. 8 dell'Accordo Costitutivo dell'AIPO che dispone che il Comitato Tecnico sia composto dai responsabili delle strutture competenti delle Regioni di cui all'art. 1 dell'Accordo stesso;